



Titolo

Tesseramento - calciatore - decadenza dal tesseramento – accordi di svincolo - verifica degli organi federali – valore giuridico
- effetto integrativo dell'efficacia dell'accordo

Descrizione

Dall'art. 108 NOIF si evince con chiarezza che la decadenza dal tesseramento, per quanto sia in tal caso effetto di un accordo tra (e, quindi, di un consenso reciprocamente espresso da) il calciatore e la relativa società sportiva, viene disposta da parte degli organi federali, all'esito della verifica compiuta sugli accordi al riguardo sottoscritti e depositati presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla loro stipula. Con il che l'attività di verifica compiuta dai predetti soggetti (Leghe, Comitati, Divisioni) sugli accordi di svincolo, lungi dal poter essere ridotta a funzione meramente segretariale, è intesa dal legislatore federale come produttiva di effetti integrativi dell'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti del contratto di prestazione sportiva; con il conseguente effetto, anch'esso indubbiamente desumibile dalla disposizione in questione, per cui, in carenza di tale disposizione ovvero in caso di diniego (come potrebbe appunto accadere, ad esempio, ove i predetti organi dovessero constatare la tardività del deposito dell'accordo rispetto alla data di sua sottoscrizione), gli effetti civilistici di tali accordi sarebbero evidentemente preclusi. Tale valenza costitutiva dell'attività degli organi federali menzionati trova conferma nel fatto che il comma 3 dell'art. 108 NOIF utilizza espressamente il sintagma *'ha provveduto a restituire'* per identificare la natura dell'adempimento cui le Leghe, Comitati e Divisioni sono chiamati, con ciò evocando espressamente il concetto di provvedimento, appunto per significare come anche in tal caso, ed al pari di quanto accade nelle altre ipotesi di decadenza dal tesseramento contemplate dalle NOIF, l'intervento degli organi federali abbia una valenza tutt'altro che meramente formale.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 38/CFA/2023-2024/B

Presidente

Lipari

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 108 NOIF

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0038 CFA del 18 settembre 2023 (U.S. Grosseto 1912 SSARL/Sig.ri Diego De Dominicis-Maurizio Borro e Alessandra Andreoni-Michele Arzilli e Stefania Baldanzi)